

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 190

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIRARDIN, ERMINERO, SCOTTI, CAVALLARI, BODRATO, DE MITA,  
SINESIO**

*Presentata il 12 luglio 1968*

### Modifica all'ordinamento della carriera dei vigili sanitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge non si chiedono miglioramenti economici, ma si intende dare un riconoscimento morale ad una benemerita categoria di lavoratori, che ha operato ed opera con vero spirito di sacrificio e con competenza in un campo particolarmente delicato, quale è quello della vigilanza igienico-sanitaria-annoveriana.

Ognuno di voi è a conoscenza che i vigili sanitari provinciali e comunali, per la considerevole importanza dei compiti di istituto loro affidati dal regio decreto-legge 6 luglio 1890, n. 7042, e dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, costituiscono senz'altro lo strumento più utile, i collaboratori più efficaci dei medici e dei veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, nonché dei direttori dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi. Sono costoro che tengono costantemente informati i predetti funzionari di tutto quanto nella provincia o nel comune interessa, direttamente o indirettamente, la esecuzione ed il rispetto delle norme di legge e di regolamento poste a tutela della salute pubblica.

Essi sono, in altre parole, nel campo della vigilanza attiva, gli unici esecutori dell'effettivo, materiale controllo, che è la parte più efficace, più redditizia dell'igiene stessa.

Infatti, il 90 per cento delle amministrazioni locali, consapevoli della importanza del servizio loro affidato, chiedono, quale requisito per il concorso al posto di vigile sanitario, la licenza di scuola media inferiore. Fra il personale in servizio, inoltre, ve ne sono decine e decine con licenza di scuola media superiore.

A prova del lavoro svolto in tutta Italia dai vigili sanitari, nell'anno 1966, il Presidente della Repubblica onorevole Giuseppe Saragat su proposta del Ministro della sanità onorevole Luigi Mariotti, concesse loro la medaglia d'oro al merito della sanità.

Pertanto, al fine di riconoscere i meriti acquisiti alla suddetta categoria e dare loro un preciso stato giuridico, allo scopo che personale poco preparato e scarsamente qualificato possa essere destinato ad un servizio estremamente delicato, ci onoriamo sottoporre alla vostra attenzione la presente proposta di legge, certi di raccogliere il consenso di voi tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali, ed in quelle dei comuni con almeno 20.000 abitanti, sono istituiti posti di tecnici d'igiene.

I tecnici d'igiene, alle dipendenze rispettivamente del medico e del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale, esercitano tutte le attribuzioni di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria che sono previste dalle leggi e regolamenti.

Per l'esercizio di tali funzioni, è attribuita ai tecnici d'igiene la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

### ART. 2.

I tecnici d'igiene sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dal Presidente della Amministrazione provinciale e dal Sindaco.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso di licenza media di primo grado e che non abbiano superato il 30° anno di età.

Sono esonerati da tale limite di età coloro che prestano servizio di ruolo presso enti pubblici con qualifiche analoghe, purché in possesso del titolo di studio predetto.

La nomina è fatta dal Presidente o dal sindaco stessi, ed è approvata con decreto del prefetto.

Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento davanti alla Magistratura.

### ART. 3.

Ai tecnici d'igiene è attribuito all'atto dell'assunzione lo stipendio iniziale più elevato, corrisposto agli impiegati della carriera esecutiva, stabilito nel regolamento organico dell'amministrazione di appartenenza.

Coloro che, all'atto dell'approvazione della presente legge, svolgono le suddette mansioni, vengono inquadrati nel ruolo dei tecnici d'igiene conservando l'anzianità di servizio ed i benefici economici già acquisiti.

### ART. 4.

Per la preparazione professionale del personale di cui alla presente legge, sono tenuti, ogni anno, presso il laboratorio provinciale

d'igiene e proflassi, corsi di aggiornamento ai quali possono partecipare coloro che intendono partecipare ai concorsi per tecnici d'igiene.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà le modalità di istituzione ed organizzazione dei suddetti corsi.

ART. 5.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1890. n. 7042, è abrogato per la parte concernente gli « speciali agenti ».

L'articolo 91 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, è abrogato.

Ogni qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.